



Sommario

LEGGE DI BILANCIO 2018 (FINANZIARIA)	2
* LE DETRAZIONI FISCALI PREVISTE PER GLI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA DAL 2018 (COMMA 3, LETTERA A)	2
* STERILIZZAZIONE AUMENTI ALIQUOTE IVA (COMMA 2)	3
* DETRAZIONI FISCALI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA (COMMA 3, LETTERA B)	3
* DETRAZIONI FISCALI PER L'ACQUISTO DI MOBILI ED ELETTRODOMESTICI (COMMA 3, LETTERA B), N. 3)	3
* DETRAZIONE IRPEF PER INTERVENTI DI SISTEMAZIONE A VERDE (BONUS VERDE) (COMMI DA 12 A 15)	3
* MAXIBOLLETTE (COMMI DA 4 A 11)	4
* ALIQUOTA 10% CEDOLARE SECCA PER AFFITTI A CANONE CONCORDATO (COMMA 16)	4
* VALORE DEI BENI SIGNIFICATIVI SOGGETTI AD IVA 10% (COMMA 19)	4
* DETRAZIONE CANONE ALLOGGI UNIVERSITARI (COMMI 23 E 24)	5
* ATTI SOCIALI STIPULATO CON ATTO PUBBLICO INFORMATICO (COMMA 25)	5
* DETRAZIONE PER ABBONAMENTO AL TRASPORTO PUBBLICO (COMMA 28)	5
* MAXI AMMORTAMENTO (COMMI 29, 34)	5
* IPER AMMORTAMENTO (COMMI DA 30 A 33, 35, 36)	6
* (RI) FINANZIAMENTO SABATINI – TER (COMMI DA 40 A 42)	6
* CREDITO D'IMPOSTA PER LE SPESE DI FORMAZIONE NEL SETTORE DELLE TECNOLOGIE 4.0 (COMMI DA 46 A 56)	6
* AFFRANCAMENTO PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO (COMMI DA 81 A 83)	9
* IMPOSTA DI REGISTRO (COMMA 87)	9
* CREDITO D'IMPOSTA PER L'AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE IN BORSA (COMMI DA 89 A 92)	9
* NUOVO BONUS ACQUISTO PRODOTTI IN PLASTICA RICICLATA (COMMI DA 96 A 99)	10
* DEDUCIBILITA' IRAP LAVORATORI STAGIONALI (COMMA 116)	10
* BONUS 80 EURO (COMMA 132)	10
* NUOVE DISPOSIZIONI PER LE COOPERATIVE (COMMI DA 238 A 243 E 936)	11
* BONUS BEBÈ (COMMA 248)	11
* LIMITE DI REDDITO COMPLESSIVO FIGLI A CARICO (COMMI 252, 253)	12
* ASSISTENZA AI FAMILIARI (COMMA DA 254 A 256)	12
* CREDITO D'IMPOSTA PER EROGAZIONI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI SPORTIVI (COMMI DA 363 A 366)	12
* ESENZIONE DAL REDDITO DEI COMPENSI SPORTIVI PER DILETTANTI (COMMA 367)	13
* SOCIETÀ OPERANTI NEL SETTORE ODONTOIATRICO (COMMA 442)	13
* ACCISA SULLA BIRRA (COMMA 514)	13
* CREDITO D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI UNO STRUMENTO MUSICALE NUOVO (COMMA 643)	13
* DETRAIBILITÀ SPESE PER STUDENTI CON DISTURBO DI APPRENDIMENTO (COMMI DA 665 A 667)	13
* FATTURAZIONE ELETTRONICA, ABROGAZIONE SCHEDA CARBURANTE E TRASMISSIONE DEI CORRISPETTIVI GIORNALIERI (COMMA 909)	13
* INCENTIVI PER LA TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI (COMMA 909)	15
* SCADENZE FISCALI E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI (COMMI 932, 933 E 934)	15
* ERRATA APPLICAZIONE ALIQUOTA IVA (COMMA 935)	16
* SCHEDE CARBURANTE (COMMI DA 920 A 927)	16
* SOSPENSIONE MOD. F24 CON COMPENSAZIONI A RISCHIO (COMMA 990)	17
* ROL PER LA DEDUCIBILITÀ DEGLI INTERESSI PASSIVI SOGGETTI IRES (COMMI DA 994 A 995)	17



* RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI (COMMI DA 997 A 998)	17
* TASSAZIONE CAPITAL GAINS (COMMI DA 999 A 1002, 1005)	17
* TASSAZIONE DEI DIVIDENDI (COMMI DA 1003 A 1006)	17
* WEB TAX (COMMI 1011 A 1019)	18
* PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (COMMI DA 1020 A 1025)	18
* DIFFERIMENTO IRI (COMMA 1063)	19
* IMPORTO CANONE RAI 2018 (COMMA 1147)	19

LEGGE DI BILANCIO 2018 (FINANZIARIA)

* LE DETRAZIONI FISCALI PREVISTE PER GLI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA DAL 2018 (COMMA 3, LETTERA A)

La detrazione fiscale per **INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA**, realizzati sia da persone fisiche che da titolari di reddito di impresa, è prorogata, genericamente nella misura pari al 65%, di un anno, dunque sino al 31.12.2018.

Occorre però evidenziare che **la percentuale di detrazione** per interventi eseguiti dal 01.01.2018 **varia** però **in ragione della tipologia di intervento eseguito**, come nel dettaglio che segue:

- 1) **Detrazione nella misura del 50%:** per interventi riguardanti **l'acquisto e la posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A** di prodotto, prevista dal regolamento n. 811/2013 della Commissione Ue. Sono esclusi dalla detrazione gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A.
- 2) **Detrazione nella misura del 65%:** per interventi riguardanti la **sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe "A" E CONTESTUALE installazione di sistemi di termoregolazione evoluti**, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione Ue 2014/C207/02, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute per l'acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione.
- 3) **Detrazione nella misura del 65%:** per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente per **l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori** in sostituzione di impianti esistenti, sostenute dal 1.01.2018 al 31.12.2018, fino a un valore massimo della detrazione di **100.000 euro**. Per beneficiare della suddetta detrazione gli interventi in oggetto devono condurre a un risparmio di energia primaria (PES) pari almeno al 20%.
- 4) **Detrazione nella misura del 50%:** per le spese sostenute nell'anno 2018 per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di **30.000 euro**.

Cessione del credito

Ricordiamo che la finanziaria 2016 ha concesso la **possibilità di optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno eseguito agevolazioni di riqualificazione energetica, riguardanti parti comuni condominiali** a favore dei così detti "SOGGETTI INCAPIENTI". La Finanziaria 2017 oltre a "confermare" tale possibilità fino al 31.12.2017 ha introdotto:

* la possibilità di cessione del credito anche da parte dei "**soggetti capienti**", con riferimento agli interventi di riqualificazione su parti comuni condominiali che, a decorrere dal 2017, consentono di fruire della detrazione nella maggior misura del 70% - 75%;

* la possibilità di cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante da parte dei "**soggetti incapienti**":

– fino al 31.12.2021;

– anche con riferimento agli interventi per i quali, a decorrere dal 2017, spetta la detrazione nella maggior misura del 70% - 75%;

– oltre che a favore dei fornitori che hanno eseguito gli interventi agevolabili, anche a favore di "altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito".

Con la finanziaria 2018 il legislatore ha disposto che la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante, può essere effettuata **sia dai "soggetti capienti" che dai "soggetti incapienti" per tutte le tipologie di intervento di riqualificazione energetica previste dall'art. 14, DL n. 63/2013** non essendo più circoscritta a quelli relativi alle parti comuni degli edifici condominiali.

Riqualificazione energetica con riduzione del rischio sismico



Per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali rimangono in vigore le precedenti disposizioni, valevoli fino al 2021; tuttavia, è previsto che per gli interventi sugli edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, (per Regione Lombardia vedere http://www.geoportale.regione.lombardia.it/news/-/asset_publisher/80SRILUddraK/content/id/451169) finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica spetta, in alternativa alle generali detrazioni, una detrazione nella misura dell'80%, ove gli interventi determinino il passaggio a una classe di rischio inferiore, o nella misura dell'85% ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori. La predetta detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a euro 136.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.

Controlli ENEA

I controlli dell'ENEA non si limiteranno alla sussistenza dei requisiti per beneficiare delle detrazioni in quota maggiorata per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, ma potranno essere effettuati per tutti gli interventi per i quali sono utilizzate le detrazioni per la riqualificazione energetica. Il regolamento ministeriale che disciplinerà le relative procedure e modalità dovrà essere emanato entro 90 giorni dal 1.01.2018. Inoltre con uno o più decreti interministeriali, da adottare entro 60 giorni, dovranno essere definiti i requisiti tecnici per gli interventi che beneficeranno delle agevolazioni per riqualificazione energetica, ivi compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento, nonché le procedure e le modalità di esecuzione di controlli a campione, sia documentali sia sul posto, eseguiti da ENEA e volti ad accertare il rispetto dei requisiti che determinano l'accesso al beneficio. In attesa dell'emanazione dei previsti decreti, si continuano ad applicare il D.M. 19.02.2007 e il D.M. 11.03.2008. L'ENEA, ai fini di assicurare coerenza con la legislazione e la normativa vigente in materia di efficienza energetica e, limitatamente ai relativi contenuti tecnici, adegua il portale attualmente in essere e la relativa modulistica per la trasmissione dei dati a cura dei soggetti beneficiari delle detrazioni in esame.

*** STERILIZZAZIONE AUMENTI ALIQUOTE IVA (COMMA 2)**

È rivisto l'aumento dell'aliquota IVA ridotta del 10% prevedendo che la stessa passerà **all'11,50% dal 2019 e al 13% dal 2020**.

Anche l'aumento dell'aliquota IVA del 22% è rivisto prevedendo che la stessa passerà **al 24,2% dal 2019, al 24,9% dal 2020 e al 25% dal 2021**.

*** DETRAZIONI FISCALI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA (COMMA 3, LETTERA B)**

È disposta la **proroga di un anno, fino al 31.12.2018, della misura della detrazione al 50%, fino a una spesa massima di 96.000 euro, per gli interventi di ristrutturazione edilizia.**

Le detrazioni maggiorate previste al fine di agevolare interventi antisismici fino al 31.12.2021 possono essere utilizzate anche da:

- gli IACP, comunque denominati;
- gli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, costituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di *in house providing* e che siano costituiti e operanti alla data del 31.12.2013, per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà, ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica;
- le cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

*** DETRAZIONI FISCALI PER L'ACQUISTO DI MOBILI ED ELETTRODOMESTICI (COMMA 3, LETTERA B), N. 3)**

È stata **confermata la proroga fino al 31.12.2018 della detrazione IRPEF al 50% per le spese relative all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (A per i forni). Tale detrazione spetta solo in connessione agli interventi di ristrutturazione edilizia iniziati a decorrere dal 1.01.2017.**

Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di ristrutturazione edilizia, le informazioni sugli interventi effettuati sono trasmesse per via telematica all'ENEA, la quale elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello Sviluppo Economico, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali.

*** DETRAZIONE IRPEF PER INTERVENTI DI SISTEMAZIONE A VERDE (BONUS VERDE) (COMMI DA 12 A 15)**

Per l'anno 2018, ai fini Irpef, dall'imposta lorda si potrà detrarre un importo pari al 36% delle **spese documentate**, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, **sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla:**



a) «**sistemazione a verde**» di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;

b) **realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.**

La detrazione spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali fino a un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo. In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Tra le spese sono comprese quelle di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi agevolati.

La detrazione spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni ed è ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

*** MAXIBOLLETTE (COMMI DA 4 A 11)**

Sono previste disposizioni a tutela dei consumatori in materia di fatturazione a conguaglio per l'erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici.

Da marzo 2018, dopo che l'Autorità per l'energia, il gas e sistema idrico (AEEGSI) avrà stabilito gli opportuni criteri, scatterà il divieto per le società eroganti i predetti servizi, di effettuare conguagli oltre due anni di tempo; tale divieto decorrerà dal 1.03.2018 per le bollette relative all'energia elettrica, da gennaio 2019 per le bollette del gas, e dal 2020, per l'erogazione dei servizi idrici.

*** ALIQUOTA 10% CEDOLARE SECCA PER AFFITTI A CANONE CONCORDATO (COMMA 16)**

È confermata la possibilità di applicare per gli anni **2014-2019 (con una proroga per le annualità 2018 e 2019)**, l'**aliquota ridotta del 10%** per i **contratti a canone concordato in regime di cedolare secca**, stipulati per gli immobili siti nei Comuni di cui all'art. 1, lett. a) e b) D.L. 551/1988 e negli altri Comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Cipe.

È possibile inoltre applicare l'aliquota ridotta del 10%, anche ai contratti a canone concordato in regime di cedolare secca per gli immobili ubicati in Comuni per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza nei 5 anni precedenti il 28.05.2014, ovvero in un Comune colpito da eventi eccezionali, nonché nel caso il contratto sia stipulato per soddisfare esigenze abitative di studenti universitari.

*** VALORE DEI BENI SIGNIFICATIVI SOGGETTI AD IVA 10% (COMMA 19)**

Introdotta una norma interpretativa dell'art.7, comma 1, lett. b) della Legge n. 488/99. Tale interpretazione prevede che:

• **agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su immobili a prevalente destinazione abitativa privata, è applicabile l'aliquota IVA ridotta del 10%;**

• **nei casi in cui** per la realizzazione di detti interventi di manutenzione:

– **siano utilizzati i c.d. "beni significativi"** individuati dal DM 29.12.99;

– **il valore dei beni significativi sia superiore al 50% del valore complessivo della prestazione;**

l'aliquota IVA ridotta del 10% è applicabile a tali beni fino a concorrenza della differenza tra il valore complessivo dell'intervento di manutenzione e quello dei medesimi beni.

In base alla legge di bilancio l'**individuazione dei "beni"** che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell'ambito delle prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio (manutenzione ordinaria e straordinaria cui è applicabile l'aliquota IVA 10%) e delle parti staccate, **si effettua in base all'autonomia funzionale delle parti rispetto al manufatto principale.** Quindi, per esempio, considerando il caso del bene significativo "caldaia", il bruciatore è un suo "componente staccato", e il suo valore non va sommato a quello della caldaia, indipendentemente dal fatto che abbia una notevole rilevanza rispetto al valore, alla struttura o alla funzionalità del bene significativo in cui viene collocato. Come sulla manodopera e sulle materie prime, quindi, si applica l'IVA del 10% anche sulle componenti staccate e il loro valore va sommato alla manodopera e alle materie prime per determinare il plafond del bene significativo su cui applicare l'IVA del 10% (solo sull'eccedenza si calcola il 22%). Questo chiarimento (già contenuto nella circolare 71/E/2000) è stato dato, con effetto retroattivo, dalla Legge di Bilancio (205/2017).

Sono però fatti salvi gli eventuali "comportamenti difformi" tenuti fino al 31 dicembre 2017, ma non sarà possibile il rimborso dell'eventuale maggiore IVA applicata, nel caso in cui il valore delle "parti staccate" del bene significativo sia stato sommato a questi ultimi.

Inoltre come valore di tali beni deve essere assunto quello risultante **dall'accordo contrattuale** stipulato dalle parti contraenti, che deve tenere conto di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi e, dunque,



sia delle materie prime, sia della manodopera impiegata per la produzione degli stessi e che, comunque, non può essere inferiore al prezzo di acquisto dei beni stessi.

La fattura emessa dal prestatore che realizza l'intervento di recupero agevolato deve indicare, oltre al servizio che costituisce l'oggetto della prestazione, anche i beni di valore significativo che sono forniti nell'ambito dell'intervento stesso.

*** DETRAZIONE CANONE ALLOGGI UNIVERSITARI (COMMI 23 E 24)**

Sono state riviste le condizioni per poter fruire della **detrazione IRPEF del 19%** delle spese sostenute per i **canoni di locazione di alloggi universitari per gli studenti "fuori sede"**, fermo restando le seguenti condizioni alternative:

- **iscrizione ad un corso di laurea** presso una **Università** situata in un Comune distante almeno 100 km dal Comune di residenza (non montano / non in una zona disagiata);
- **residenza in una zona montana ovvero disagiata ed iscrizione ad un corso di laurea** presso una **Università** situata in un Comune distante almeno 50 km da quello di residenza;

a prescindere, in entrambi i casi, dal fatto che residenza ed Università siano nella stessa Provincia o in Province diverse.

Le sopra elencate **condizioni sono previste soltanto per il 2017 e il 2018** in quanto a regime l'agevolazione è riconosciuta per le Università ubicate in un Comune distante almeno 100 chilometri e, comunque, situate in una Provincia diversa da quella di residenza.

La detrazione spetta ANCHE SE SOSTENUTA PER I FAMILIARI FISCALMENTE A CARICO, per un importo massimo di Euro 2.633.

*** ATTI SOCIALI STIPULATO CON ATTO PUBBLICO INFORMATICO (COMMA 25)**

È prevista la possibilità di stipulare con atto pubblico informatico (in sostituzione della previgente sottoscrizione con firma digitale) alcune tipologie di atti di impresa e di società. Si tratta in particolare di:

- atti di natura fiscale delle imprese familiari (art. 230-bis c.c.);
- atti di trasformazione delle società (art. 2498 c.c.);
- atti di scissione delle società (art. 2506 c.c.);
- contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento delle imprese soggette a registrazione (art. 2556 c.c.).

In seguito della nuova disposizione i predetti atti societari saranno ancora di competenza dei notai.

*** DETRAZIONE PER ABBONAMENTO AL TRASPORTO PUBBLICO (COMMA 28)**

È stata **introdotta la detrazione IRPEF del 19% delle spese sostenute, anche nell'interesse dei soggetti a carico, per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale per un importo non superiore a Euro 250.**

Si precisa che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest'ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l'acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari a carico.

*** MAXI AMMORTAMENTO (COMMI 29, 34)**

La Legge di Bilancio 2018 ha disposto la **proroga della maggiorazione del 30%** (era 40% fino al 2017) del costo di acquisizione, con riferimento alle quote di ammortamento e ai canoni di locazione, a fronte di **investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati da soggetti titolari di reddito d'impresa e da esercenti arti e professioni, dal 01.01.2018 al 31.12.2018, ovvero entro il 30.06.2019, a condizione che entro il 31.12.2018 l'ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.**

Sono **esclusi da tale agevolazione i veicoli e gli altri mezzi di trasporto a deducibilità limitata, i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, nonché quelli esclusivamente strumentali all'attività d'impresa e di uso pubblico.**

È confermata l'applicazione delle disposizioni relative alle categorie di investimenti esclusi e all'irrelevanza dell'incremento del costo ai fini dell'applicazione degli studi di settore.



* IPER AMMORTAMENTO (COMMI DA 30 A 33, 35, 36)

La Legge di Bilancio 2018 ha previsto la **proroga dell'iper ammortamento e della correlata maggiorazione per i beni immateriali.**

In particolare:

- la **maggiorazione del 150%** si applica anche agli **investimenti in beni materiali strumentali nuovi** (compresi nell'elenco di cui all'Allegato A) annesso alla L. 232/2016) **effettuati entro il 31.12.2018, ovvero entro il 31.12.2019, a condizione che entro la data del 31.12.2018 l'ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione;**

- per i soggetti che beneficiano della suddetta agevolazione, si applica la **maggiorazione del 40%** agli **investimenti in beni immateriali strumentali** (compresi nell'Allegato B) annesso alla L. 232/2016) **effettuati entro il 31.12.2018, ovvero entro il 31.12.2019, a condizione che entro la data del 31.12.2018 l'ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.** Si precisa che all'Allegato B) sono state aggiunte le seguenti voci:

* sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell'e-commerce;

* software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata;

* software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field).

Il soggetto interessato deve produrre una dichiarazione del legale rappresentante ovvero, per i beni di costo superiore a € 500.000 una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere / perito industriale / Ente di certificazione accreditato, attestante che il bene:

- possiede le caratteristiche tecniche tali da includerlo nell'elenco di cui alle Tabelle A / B;
- è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

La Legge di Bilancio 2018 integra inoltre la precedente disciplina, prevedendo il mantenimento dell'agevolazione nel caso di sostituzione del bene.

Nello specifico, se nel corso del periodo di fruizione del beneficio si verifica la cessione del bene oggetto della maggiorazione, non viene meno la fruizione delle quote residue, così come originariamente determinate, a condizione che, nello stesso periodo d'imposta, l'impresa:

- sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste nell'Allegato A) annesso alla L. 232/2016;

- attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione.

Se il costo di acquisizione del bene sostitutivo è inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.

* (RI) FINANZIAMENTO SABATINI – TER (COMMI DA 40 A 42)

È confermato il riconoscimento, fino ad esaurimento dei fondi disponibili, dell'agevolazione c.d. "Sabatini-ter", consistente in un contributo in conto esercizio, a parziale copertura degli interessi relativi al finanziamento stipulato per l'acquisto / acquisizione in leasing di beni strumentali nuovi **da parte della PMI.**

* CREDITO D'IMPOSTA PER LE SPESE DI FORMAZIONE NEL SETTORE DELLE TECNOLOGIE 4.0 (COMMI DA 46 A 56)

La Legge di Bilancio 2018 ha previsto, per tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano spese in attività di formazione nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2017, **l'attribuzione di un credito d'imposta nella misura del 40% delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui è occupato in attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0,** quali:

- big data e analisi dei dati;
 - cloud e fog computing;
 - cyber security;
 - sistemi cyber-fisici;
 - prototipazione rapida;
 - sistemi di visualizzazione e realtà aumentata;
 - robotica avanzata e collaborativa;
 - interfaccia uomo macchina;
 - manifattura additiva;
 - internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali;
- applicate negli ambiti elencati nell'Allegato A), che segue.



È ESCLUSA LA FORMAZIONE ORDINARIA O PERIODICA ORGANIZZATA DALL'IMPRESA PER CONFORMARSI ALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO, DI PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E AD OGNI ALTRA NORMATIVA OBBLIGATORIA IN MATERIA DI FORMAZIONE.

ALLEGATO A – CREDITO D'IMPOSTA PER LE SPESE DI FORMAZIONE 4.0 – AMBITI

VENDITA E MARKETING <ul style="list-style-type: none">I. AcquistiII. Commercio al dettaglioIII. Commercio all'ingrossoIV. Gestione del magazzinoV. Servizi ai consumatoriVI. StoccaggioVII. Tecniche di dimostrazioneVIII. MarketingIX. Ricerca di mercato
INFORMATICA <ul style="list-style-type: none">I. Analisi di sistemi informaticiII. Elaborazione elettronica dei datiIII. Formazione degli amministratori di reteIV. Linguaggi di programmazioneV. Progettazione di sistemi informaticiVI. Programmazione informaticaVII. Sistemi operativiVIII. Software per lo sviluppo e la gestione di beni strumentali oggetto dell'allegato A alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232IX. Software oggetto dell'allegato B alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232
TECNICHE E TECNOLOGIE DI PRODUZIONE <ul style="list-style-type: none">I. Fabbricazione di armi da fuocoII. Fabbricazione di utensili e stampiIII. Fusione dei metalli e costruzione di stampiIV. IdraulicaV. Ingegneria meccanicaVI. Ingegneria metallurgicaVII. Lavorazione della lamieraVIII. Meccanica di precisioneIX. Lavorazione a macchina dei metalliX. SaldaturaXI. SiderurgiaXII. ClimatizzazioneXIII. Distribuzione del gasXIV. Energia nucleare, idraulica e termicaXV. Ingegneria climaticaXVI. Ingegneria elettricaXVII. Installazione e manutenzione di linee elettricheXVIII. Installazioni elettricheXIX. Produzione di energia elettricaXX. Riparazione di apparecchi elettriciXXI. Elettronica delle telecomunicazioniXXII. Ingegneria del controlloXXIII. Ingegneria elettronicaXXIV. Installazione di apparecchiature di comunicazioneXXV. Manutenzione di apparecchiature di comunicazioneXXVI. Manutenzione di apparecchiature elettronicheXXVII. RoboticaXXVIII. Sistemi di comunicazioneXXIX. Tecnologie delle telecomunicazioniXXX. Tecnologie di elaborazione datiXXXI. BiotecnologieXXXII. Conduzione di impianti e macchinari di trasformazioneXXXIII. Ingegneria chimicaXXXIV. Ingegneria chimica dei processiXXXV. Processi petroliferi, gas e petrolchimiciXXXVI. Tecnica di chimica dei processi



- XXXVII. Tecniche di laboratorio (chimico)
- XXXVIII. Tecnologie biochimiche
- XXXIX. Cantieristica navale
 - XL. Manutenzione e riparazione imbarcazioni
 - XLI. Ingegneria automobilistica
 - XLII. Ingegneria motociclistica
 - XLIII. Manutenzione e riparazione di veicoli
 - XLIV. Progettazione di aeromobili
 - XLV. Manutenzione di aeromobili
 - XLVI. Agricoltura di precisione
 - XLVII. Lavorazione degli alimenti
 - XLVIII. Conservazione degli alimenti
- XLIX. Produzione bevande
 - L. Lavorazione del tabacco
 - LI. Scienza e tecnologie alimentari
 - LII. Confezione di calzature
 - LIII. Filatura
 - LIV. Lavorazione del cuoio e delle pelli
 - LV. Preparazione e filatura della lana
 - LVI. Produzione di capi di abbigliamento
 - LVII. Produzione di cuoio e pellami
 - LVIII. Sartoria
 - LIX. Selleria
 - LX. Tessitura industriale
 - LXI. Ceramica industriale
 - LXII. Ebanisteria
 - LXIII. Fabbricazione di mobili
 - LXIV. Falegnameria (non edile)
 - LXV. Lavorazione della gomma
 - LXVI. Lavorazione e curvatura del legno
 - LXVII. Lavorazione industriale del vetro
 - LXVIII. Produzione della plastica
 - LXIX. Produzione e lavorazione della carta
 - LXX. Produzione industriale di diamanti
 - LXXI. Tecnologie del legno da costruzione
 - LXXII. Estrazione di carbone
 - LXXIII. Estrazione di gas e petrolio
 - LXXIV. Estrazione di materie grezze
 - LXXV. Ingegneria geotecnica
 - LXXVI. Ingegneria mineraria
 - LXXVII. Cartografia/agrimensura e rilievi
 - LXXVIII. Progettazione delle strutture architettoniche
 - LXXIX. Progettazione e pianifica urbana
 - LXXX. Progettazione edilizia
 - LXXXI. Costruzione di ponti
 - LXXXII. Costruzione di strade
 - LXXXIII. Edilizia
 - LXXXIV. Impianti idraulici, riscaldamento e ventilazione
 - LXXXV. Ingegneria civile
 - LXXXVI. Ingegneria edile
 - LXXXVII. Ingegneria portuale
 - LXXXVIII. Tecnologie edili ed ingegneristiche (Building Information Modeling)

Il nuovo credito d'imposta:

- è riconosciuto fino ad un **importo massimo annuale di € 300.000** per ciascun beneficiario, per le suddette attività di formazione **pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali**;
- deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo;
- non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile Irap;
- non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, D.P.R. 917/86;
- è utilizzabile, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi sono sostenuti, esclusivamente in compensazione;



- non è soggetto al limite annuale di € 250.000 per l'utilizzo dei crediti d'imposta (articolo 1, comma 53, L. 244/2007) né al limite massimo di compensabilità dei crediti d'imposta e contributi, pari ad € 700.000 (articolo 34, L. 388/2000).

Per poter usufruire del beneficio fiscale in esame:

- i costi devono essere certificati dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali, e tale certificazione deve essere allegata al bilancio;

- le imprese non soggette a revisione legale dei conti devono avvalersi delle prestazioni di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti;

- nell'assunzione dell'incarico, il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, devono osservare i principi di indipendenza;

- le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile da parte delle imprese sono ammissibili entro il limite massimo di € 5.000;

- le imprese con bilancio revisionato sono esenti dai suddetti obblighi di certificazione dei costi.

Le disposizioni applicative necessarie saranno adottate entro 90 giorni a partire dal 01.01.2018, con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

* AFFRANCAMENTO PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO (COMMI DA 81 A 83)

È prevista la possibilità, da parte dei soggetti titolari reddito di impresa, di affrancamento dei maggiori valori delle partecipazioni di controllo, sia di partecipate residenti che non residenti, anche prive di stabile organizzazione in Italia, iscritti nel bilancio mediante pagamento di un'imposta sostitutiva del 16%.

Suddetta imposta sostitutiva è applicabile:

- ai maggiori valori delle partecipazioni di controllo iscritti in bilancio **a seguito di un'operazione straordinaria** a titolo di **avviamento, marchi di impresa e altre attività immateriali**;
- ai maggiori valori, attribuiti ad avviamenti, marchi di impresa e altre attività immateriali nel bilancio consolidato, delle partecipazioni di controllo acquisite nell'ambito di operazioni di cessione di azienda o di partecipazioni.

La novità in esame di applica **agli acquisti perfezionati dal periodo d'imposta 2017** ovvero, più precisamente dal periodo di imposta anteriore a quello in corso al 01.01.2018, nei limiti dei disallineamenti ancora esistenti alla chiusura di detto periodo.

Con un apposito Provvedimento, l'Agenzia delle Entrate definirà le modalità attuative delle nuove disposizioni.

*IMPOSTA DI REGISTRO (COMMA 87)

La legge di bilancio ha modificato gli articoli 20 e 53-bis del D.P.R. 131/1986 (Testo unico dell'imposta di registro), rispettivamente riguardanti l'"interpretazione degli atti" e l'"attribuzioni e poteri degli uffici", al fine di bloccare l'attività interpretativa dell'Amministrazione finanziaria che consente di riqualificare gli atti portati alla registrazione, sulla base degli effetti economici complessivamente raggiunti da più atti collegati.

La nuova norma prevede infatti che, **al fine di applicare correttamente l'imposta di registro, l'interpretazione dell'atto presentato alla registrazione, deve essere operata con esclusivo riguardo allo stesso, senza considerare qualsiasi elemento ad esso estraneo** (ad esempio, atti collegati o altri elementi extratestuali).

Quindi l'Amministrazione finanziaria non potrà più valorizzare elementi estranei all'atto registrato, ma **dovrà concentrarsi soltanto sugli effetti giuridici da esso prodotti**. A titolo esemplificativo, gli uffici non potranno più riqualificare gli atti di conferimento d'azienda seguiti dalla cessione delle partecipazioni della società conferitaria in atti di cessione di azienda.

Per quanto concerne invece con la modifica dell'art. 53 sopracitato, è stato previsto **che le attribuzioni ed i poteri dell'Amministrazione finanziaria, in materia di abuso del diritto, possono essere esercitati anche ai fini dell'imposta di registro, nonché delle imposte ipotecaria e catastale**.

In conclusione, le modifiche hanno limitato la possibilità dell'amministrazione finanziaria di interpretare e qualificare un atto al fine di applicare l'imposta di registro, potendo fare riferimento al solo atto presentato per la registrazione e non ad altri elementi ad esso estranei, facendo quindi esclusivo riferimento a quegli elementi che risultino dal singolo atto presentato per la registrazione; allo stesso tempo però qualora l'operazione posta in essere dal contribuente sia priva di sostanza economica e realizzi essenzialmente un vantaggio fiscale indebito, l'Amministrazione finanziaria potrà contestarla per abuso del diritto.

Infine, **non è chiaro se la nuova normativa sia applicabile retroattivamente**, e pertanto, sarebbe opportuno un chiarimento ufficiale.

* CREDITO D'IMPOSTA PER L'AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE IN BORSA (COMMI DA 89 A 92)

La Legge di Bilancio 2018 ha **introdotto un incentivo fiscale rivolto alle piccole e medie imprese**, come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 06.05.2003 e **che successivamente al**



01.01.2018 iniziano una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato Membro dell'Unione Europea o dello Spazio economico europeo.

L'agevolazione consiste, nel caso di ottenimento dell'ammissione alla quotazione, nel riconoscimento di un credito d'imposta, fino ad un importo massimo pari ad € 500.000, del 50% dei costi di consulenza sostenuti fino al 31.12.2020 per le suddette finalità.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata ottenuta la quotazione e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.

Il nuovo credito d'imposta:

- non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile Irap;
- non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, D.P.R. 917/86;
- non è soggetto al limite annuale di € 250.000 per l'utilizzo dei crediti d'imposta (articolo 1, comma 53, L. 244/2007) né al limite massimo di compensabilità dei crediti d'imposta e contributi, pari ad € 700.000 (articolo 34, L. 388/2000).

Entro 120 giorni a partire dal 01.01.2018, con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, saranno stabilite le modalità e i criteri di attuazione, con particolare riguardo all'individuazione delle procedure che danno accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e delle revoche nonché alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa.

*** NUOVO BONUS ACQUISTO PRODOTTI IN PLASTICA RICICLATA (COMMI DA 96 A 99)**

La Legge di Bilancio 2018 ha introdotto una specifica agevolazione a favore delle imprese che **acquistano prodotti realizzati con materiali derivati da plastiche miste**, provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui.

L'agevolazione consiste in un **credito d'imposta pari al 36% delle spese sostenute** e documentate per i predetti **acquisti effettuati nel 2018, 2019 e 2020.**

Il nuovo credito d'imposta:

- è riconosciuto fino ad un **importo massimo annuo di € 20.000**;
- va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento delle spese;
- non concorre alla formazione del reddito / base imponibile IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24, anche per importi superiori a € 250.000, non rilevando il limite di cui all'art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007;
- è utilizzabile dall'1.1 del periodo d'imposta successivo a quello di acquisto dei predetti prodotti.

I criteri e le modalità attuative delle nuove agevolazioni verranno definite con apposito Decreto del MEF.

*** DEDUCIBILITA' IRAP LAVORATORI STAGIONALI (COMMA 116)**

Per l'anno 2018, per i soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli artt. da 5 a 9 D.Lgs. 46/1997 ai fini Irap (società di capitali, enti commerciali, società di persone, imprese individuali, etc.), **è consentita la piena deducibilità, per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni per 2 periodi d'imposta, a decorrere dal 2° contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di 2 anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto.**

*** BONUS 80 EURO (COMMA 132)**

La soglia del reddito complessivo per l'accesso al bonus 80 euro è aumentata da 24.000 Euro a 24.600 Euro annui, allargando così la platea dei destinatari. Resta ferma la misura del credito, pari a 960 Euro annui.

Il bonus decresce, fino ad annullarsi, in presenza di un reddito complessivo pari o superiore a 26.600 Euro (a fronte dei vigenti 26.000 Euro).

Si riassume l'agevolazione in commento nella seguente tabella.

<i>Reddito complessivo</i>	<i>Credito spettante</i>
Non superiore a € 24.600	€ 960
Superiore a € 24.600 ma non a € 26.600	€ 960 x (26.600 – reddito complessivo) / 2.000
Superiore a € 26.600	0



* NUOVE DISPOSIZIONI PER LE COOPERATIVE (COMMI DA 238 A 243 E 936)

La Legge di Bilancio 2018 ha introdotte le seguenti disposizioni per le società cooperative:

→ **PRESTITI SOCIALI**

Con riguardo alle **somme versate dai soci** a titolo di **prestito sociale** è previsto che:

- sussiste l'obbligo di **impiego "in operazioni strettamente funzionali** al perseguimento dell'oggetto o scopo sociale";
- **non è applicabile l'art. 2467, C.c.**, che prevede la postergazione del rimborso delle somme versate dai soci alle cooperative rispetto alla soddisfazione degli altri creditori.

Il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR), entro sei mesi, definirà i limiti della raccolta del prestito sociale e le relative forme di garanzia attenendosi ai seguenti criteri:

- che **l'ammontare complessivo del prestito non possa eccedere**, "a regime", il limite del **triplo del patrimonio netto** risultante dall'ultimo bilancio d'esercizio approvato;
- un periodo transitorio, al fine di consentire "il graduale adeguamento a tale limite", durante il quale il rispetto del predetto limite costituisca condizione per la raccolta di prestito ulteriore rispetto all'ammontare risultante dall'ultimo bilancio approvato all'1.1.2018;
- qualora **l'indebitamento** nei confronti dei soci **ecceda Euro 300.000 e sia superiore al patrimonio netto della società, i prestiti sociali siano coperti fino al 30% da garanzie** reali/personali rilasciate da soggetti vigilati ovvero con la costituzione di un patrimonio separato ovvero con l'adesione della cooperativa ad uno schema di garanzia dei prestiti sociali che garantisca il rimborso di almeno il 30% del prestito.

→ **OBBLIGHI DI VIGILANZA**

Per effetto della modifica dei commi 3, 5-bis e 5-ter dell'art. 12, D.Lgs. n. 220/2002, è ora stabilito che:

- gli enti cooperativi che si sottraggono all'attività di vigilanza o non rispettano finalità mutualistiche, secondo quanto sancito dall'articolo 2638 Codice Civile, sentita la Commissione centrale per le cooperative:
 - sono cancellati dall'albo nazionale degli enti cooperativi;
 - viene dichiarato il loro scioglimento, con atto dell'autorità di vigilanza, con conseguente obbligo **di devolvere il patrimonio ai fondi mutualistici**;
- è applicata una **maggiorazione del contributo biennale pari a 3 volte quanto dovuto** agli enti cooperativi che non ottemperano alla diffida impartita in sede di vigilanza senza giustificato motivo o non ottemperano agli obblighi ex art. 2545-octies, C.c. in caso di perdita della qualifica di coop a mutualità prevalente;
- lo **scioglimento dell'ente cooperativo** è comunicato dal MISE all'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni, anche ai fini dell'applicazione della disposizione di cui all'art. 28, comma 4, D.Lgs. n.175/2014 in base alla quale l'estinzione delle società ha effetto decorsi 5 anni dalla cancellazione dal Registro delle Imprese.

→ **AMMINISTRAZIONE DELLE COOPERATIVE**

Con la modifica dell'art. 2542, C.c., è ora previsto che:

- **l'amministrazione** è affidata ad un **organo collegiale formato da almeno 3 soggetti**;
- nei confronti delle cooperative il cui atto costitutivo prevede l'applicazione delle disposizioni civilistiche in materia di srl, opera quanto disposto dall'art. 2383, comma 2, C.c., in base al quale **gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a 3 esercizi**.

→ **GESTIONE COMMISSARIALE**

È modificato l'art. 2545-sexiesdecies, C.c., prevedendo che:

- la revoca degli amministratori e dei sindaci con la **nomina di un commissario** interviene in caso di "**gravi irregolarità di funzionamento o fondati indizi di crisi**" (in precedenza prevista in caso di "irregolare funzionamento");
- qualora vengano **accertate una o più irregolarità suscettibili di specifico adempimento**, l'Autorità di vigilanza, previa diffida, può **nominare un commissario**, anche nella persona del legale rappresentante / componente dell'organo di controllo, che si sostituisce agli organi amministrativi dell'ente, limitatamente al compimento di specifici adempimenti.

* **BONUS BEBÈ (COMMA 248)**

L'assegno di 960 Euro annui erogato mensilmente dall'INPS per figli nati o adottati è riconosciuto anche per ogni nascita o adozione dal 01.01.2018 al 31.12.2018 e, con riferimento a tali soggetti, è corrisposto esclusivamente fino al compimento del 1° anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione.

Si rammenta che il bonus in esame spetta a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente sia in condizione economica corrispondente a un **valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a € 25.000 annui**.



* LIMITE DI REDDITO COMPLESSIVO FIGLI A CARICO (COMMI 252, 253)

È stato **elevato da 2.840,51 a 4.000 euro il limite di reddito complessivo per essere considerati fiscalmente a carico, limitatamente ai figli di età non superiore a 24 anni; la norma entrerà in vigore a partire dal 1.01.2019.** Resta, invece, fermo il limite di 2.840,51 euro per le altre tipologie di familiari a carico.

* ASSISTENZA AI FAMILIARI (COMMA DA 254 A 256)

È stato **istituito un Fondo destinato a finanziare il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.**

Si precisa che "caregiver familiare" è la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto, di un familiare o di un affine entro il 2° grado, ovvero, nei soli casi di persona con handicap in situazione di gravità, di un familiare entro il 3° grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata, o sia titolare di indennità di accompagnamento.

Non sono ancora note le modalità di accesso e di erogazione del fondo per l'assistenza ai familiari.

* SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE LUCRATIVE (COMMI DA 353 A 361)

La legge di bilancio 2018 introduce **numerose novità in materia di attività sportive:**

Viene stabilito che le attività sportive dilettantistiche possono essere esercitate con scopo di lucro in forma di società di persone e di capitali.

A pena di nullità il relativo statuto deve riportare, a pena di nullità, i seguenti elementi:

- nella denominazione o ragione sociale, la dicitura "**società sportiva dilettantistica lucrativa**";
- nell'oggetto o scopo sociale, lo svolgimento e l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche;
- il divieto per gli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla medesima federazione sportiva o disciplina associata ovvero riconosciute da un ente di promozione sportiva nell'ambito della stessa disciplina;
- l'obbligo di prevedere nelle strutture sportive, in occasione dell'apertura al pubblico, la presenza di un "**direttore tecnico**" (che sia in possesso del diploma ISEF o di laurea quadriennale in Scienze motorie o di laurea magistrale in Organizzazione e Gestione dei Servizi per lo Sport e le Attività Motorie (LM47) o in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate (LM67) o in Scienze e Tecniche dello Sport (LM68), purché in possesso della laurea triennale in Scienze motorie).

Dal punto di vista fiscale:

- qualora riconosciuti dal CONI, **l'IRES è ridotta alla metà (12%)**, nel rispetto dei limiti ed alle condizioni previste dal Regolamento UE n. 1407/2013 in materia di aiuti de minimis.
- a decorrere dall'1.1.2018, è prevista l'applicazione **dell'aliquota IVA ridotta del 10%** ai servizi di carattere sportivo resi dalle società dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI nei confronti di chi pratica l'attività sportiva a titolo occasionale o continuativo in impianti gestiti da tali società.

Disciplina del rapporto di lavoro:

Per effetto delle novità della legge di Bilancio 2018, per le società e associazioni sportive dilettantistiche lucrative, così come per quelle non lucrative, **è ammessa la stipulazione di contratti di lavoro "diversi" dalla tipologia del lavoro subordinato**, anche nel caso i rapporti di collaborazione consistano in prestazioni di lavoro **esclusivamente personali, continuative** e con modalità di esecuzione **organizzate dal committente** anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

* CREDITO D'IMPOSTA PER EROGAZIONI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI SPORTIVI (COMMI DA 363 A 366)

A tutte le imprese è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nei limiti del 3 per mille dei ricavi annui, pari al 50% delle erogazioni liberali in denaro fino a 40.000 euro effettuate nel corso dell'anno solare 2018 per interventi di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici, ancorché destinati ai soggetti concessionari.

Il credito d'imposta, riconosciuto nel limite complessivo di spesa pari a 10 milioni di euro, è utilizzabile esclusivamente in **compensazione in 3 quote annuali di pari importo e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap.**

I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali comunicano immediatamente all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'ammontare delle somme ricevute e la loro destinazione, provvedendo contestualmente a darne adeguata pubblicità attraverso l'utilizzo di mezzi informatici.

Entro il 30.06 di ogni anno successivo a quello dell'erogazione e fino all'ultimazione dei lavori di restauro o ristrutturazione, i soggetti beneficiari delle erogazioni comunicano, altresì, all'Ufficio per lo sport presso la



Presidenza del Consiglio dei Ministri lo stato di avanzamento dei lavori, anche mediante una rendicontazione delle modalità di utilizzo delle somme erogate.

L'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede all'attuazione delle disposizioni nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.

Con Dpcm, da adottare entro 120 giorni dal 1.01.2018, sono individuate le disposizioni applicative necessarie, anche al fine del rispetto del limite di spesa stabilito.

*** ESENZIONE DAL REDDITO DEI COMPENSI SPORTIVI PER DILETTANTI (COMMA 367)**

Con la modifica del comma 2, dell'articolo 69 del D.P.R. 917/86, **è stato disposto l'aumento da € 7.500 a € 10.000 della soglia entro la quale, le indennità, i rimborsi forfetari, i premi e i compensi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m) del D.P.R. 917/86, non concorrono a formare reddito nel periodo d'imposta.**

L'articolo 67, comma 1, lettera m) del D.P.R. 917/86 individua:

- le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto;
- rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.

*** SOCIETÀ OPERANTI NEL SETTORE ODONTOIATRICO (COMMA 442)**

È stato introdotto, **a carico delle società operanti nel settore odontoiatrico l'obbligo di versare alla gestione "Quota B" dell'ENPAM un contributo pari allo 0,5% del fatturato annuo, entro il 30.9 dell'anno successivo a quello di chiusura dell'esercizio.**

*** ACCISA SULLA BIRRA (COMMA 514)**

A decorrere dal **01.01.2019** l'aliquota di accisa sulla birra è rideterminata in Euro 3,00 per ettolitro e per grado-Plato.

*** CREDITO D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI UNO STRUMENTO MUSICALE NUOVO (COMMA 643)**

È prorogato anche per il 2018 il credito d'imposta del 65%, per un massimo di 2.500 euro, per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo, a favore degli studenti iscritti ai licei musicali e ai corsi preaccademici, ai corsi del precedente ordinamento, ai corsi di diploma di I e II livello dei conservatori di musica, degli istituti superiori di studi musicali e delle istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

*** DETRAIBILITÀ SPESE PER STUDENTI CON DISTURBO DI APPRENDIMENTO (COMMI DA 665 A 667)**

Sono detraibili ai fini Irpef, nella misura del 19% del loro importo, le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) fino al completamento della scuola secondaria di 2° grado, per l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici, necessari all'apprendimento, nonché per l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere, in presenza di un certificato medico che attesti il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti acquistati e il tipo di disturbo dell'apprendimento diagnosticato. Le disposizioni si applicano alle spese sostenute dall'anno d'imposta in corso al 31.12.2018.

*** FATTURAZIONE ELETTRONICA, ABROGAZIONE SCHEDA CARBURANTE E TRASMISSIONE DEI CORRISPETTIVI GIORNALIERI (COMMA 909)**

Dal 01.01.2019 le fatture relative a cessioni di beni e le prestazioni di servizio che intercorrono tra i soggetti residenti, stabiliti e identificati in Italia, devono essere emesse esclusivamente come fatture elettroniche inviate tramite Sistema di Interscambio (SdI).

Per la trasmissione delle fatture elettroniche al SdI gli operatori possono avvalersi di intermediari, ferma restando la responsabilità in capo al cedente/prestatore.

Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili a questi ultimi dai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. Una copia della fattura elettronica, ovvero in formato analogico, sarà messa



a disposizione direttamente da chi emette la fattura. È comunque facoltà dei consumatori rinunciare alla copia elettronica o in formato analogico della fattura.

Sono esclusi da predetto obbligo i contribuenti minimi e forfetari.

IN CASO DI EMISSIONE DI FATTURA, TRA SOGGETTI RESIDENTI O STABILITI NEL TERRITORIO DELLO STATO, CON MODALITÀ DIVERSE DA QUELLE PREVISTE, LA FATTURA SI INTENDE NON EMESSA e si applicano le sanzioni previste dall'art. 6 D.Lgs. 471/1997 (sanzione amministrativa compresa fra il novanta e il centottanta per cento dell'imposta relativa all'imponibile della fattura non emessa; la sanzione è dovuta nella misura da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo).

Il Sistema di Interscambio (SdI) sarà utilizzato, oltre che ai fini della trasmissione/ricezione delle fatture elettroniche relative a operazioni intercorrenti tra soggetti residenti, stabiliti e identificati in Italia, anche per l'acquisizione dei dati fiscalmente rilevanti; pertanto dall'1.01.2019 è abrogato lo spesometro di cui all'art. 21, DL n. 78/2010.

→ **Trasmissione telematica operazioni da e verso soggetti non stabili in Italia**

I soggetti passivi residenti, stabiliti e identificati in Italia **trasmettono telematicamente** all'Agenzia delle Entrate (entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di emissione o ricezione della fattura) i dati delle cessioni di beni e/o prestazioni di servizi effettuate e ricevute **verso e da soggetti non stabiliti in Italia**, ad eccezione di quelle per le quali è stata emessa bolletta doganale o emessa e ricevuta fattura elettronica.

In caso di omessa trasmissione o trasmissione di dati incompleti e/o inesatti è applicabile la sanzione di € 2 per ciascuna fattura, con il limite massimo di € 1.000 per ciascun trimestre.

La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nello stesso termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

→ **Obblighi di conservazione elettronica**

Gli obblighi di conservazione dei documenti ai fini della relativa rilevanza fiscale "si intendono soddisfatti" per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi tramite il predetto Sistema e memorizzati dall'Agenzia delle Entrate. È demandata all'Agenzia delle Entrate la definizione dei tempi e modalità di applicazione della disposizione in esame.

Il predetto obbligo, con le predette regole è applicabile alle fatture emesse dall'1.7.2018 relativamente alle:

- **cessioni di benzina e/o gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori;**
- **prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi e forniture stipulato con una Pubblica amministrazione con indicazione del relativo codice CUP e CIG.**

Per filiera delle imprese si intende l'insieme dei **soggetti che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione del contratto**, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti. Le fatture elettroniche emesse riportano gli stessi codici CUP e CIG, riportati nelle fatture emesse dall'impresa capofila nei confronti dell'amministrazione pubblica.

→ **Corrispettivi per cessioni di benzina e gasolio**

A decorrere **dall'1.7.2018** è previsto inoltre l'obbligo di **memorizzare e trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate** i corrispettivi giornalieri delle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori.

→ **Semplificazioni amministrative e contabili**

Ai lavoratori autonomi, imprese in contabilità semplificata e ai soggetti che hanno optato per la memorizzazione e la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni / prestazioni di servizi, l'Agenzia **mette a disposizione:**

- gli elementi informativi necessari ai fini della predisposizione delle liquidazioni periodiche IVA;
- una bozza di dichiarazione annuale IVA / dichiarazione dei redditi, con i relativi prospetti riepilogativi dei calcoli effettuati;
- le bozze dei mod. F24 di versamento delle imposte dovute.

A favore dei soggetti che si avvalgono dei predetti elementi messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate **non sussiste l'obbligo di tenuta dei registri IVA delle fatture emesse ed acquisti.**

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, anche al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi dei contribuenti, verranno fissate le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica e le modalità con cui garantire la sicurezza e l'inalterabilità dei dati.

Con il medesimo provvedimento possono essere definiti modalità e termini gradualmente per l'adempimento dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, anche in considerazione del grado di automazione degli impianti di distribuzione di carburanti.

→ **Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri per la grande distribuzione**

È prorogata, fino al 31.12.2018, la disciplina relativa alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri per le imprese che operano nel settore della grande distribuzione, a favore delle imprese che hanno esercitato l'opzione entro il 31.12.2016.

*** INCENTIVI PER LA TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI (COMMA 909)**

Per i soggetti che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti effettuati e ricevuti relativi ad operazioni di importo superiore a Euro 500 il termine per l'accertamento è ridotto di 2 anni.

La riduzione non è applicabile ai commercianti al minuto e soggetti assimilati, salvo che abbiano esercitato l'opzione per la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate.

*** SCADENZE FISCALI E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI (COMMI 932, 933 E 934)****→ SPESOMETRO**

I **dati delle fatture emesse / ricevute / bollette doganali / note di variazione**, c.d. "spesometro", previsto dall'art. 21, DL n. 78/2010 devono essere trasmessi all'Agenzia delle Entrate in via telematica **entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre**. L'invio relativo al **secondo trimestre** va effettuato **entro il 16.9**.

Con l'art. 1-ter, comma 2, lett. a) del citato DL n. 148/2017 lo spesometro è stato oggetto di importanti modifiche e semplificazioni tra le quali:

1. la possibilità di trasmettere lo spesometro sia con **cadenza trimestrale che con cadenza semestrale**;
2. la compilazione facoltativa dei dati anagrafici di dettaglio delle controparti, limitando pertanto i dati obbligatori da trasmettere alla partita Iva (o codice fiscale) dei soggetti coinvolti nelle operazioni, alla data ed al numero della fattura, alla base imponibile, all'aliquota applicata e all'imposta nonché alla tipologia dell'operazione ai fini dell'Iva nel caso in cui l'imposta non sia indicata in fattura;
3. la possibilità di registrare cumulativamente le fatture di importo inferiore a 300 euro, trasmettendo i seguenti dati del documento riepilogativo: la partita IVA del cedente/prestatore o del cessionario/committente, la data e il numero del documento riepilogativo nonché l'ammontare imponibile complessivo e l'ammontare dell'imposta complessiva distinti secondo l'aliquota applicata, ovvero, ove l'operazione non comporti l'annotazione dell'imposta nel documento, la tipologia dell'operazione.

Si precisa che tali nuove regole "semplificate" potranno essere adottate anche per inviare i dati relativi al II semestre 2017 e per le comunicazioni integrative relative al I semestre 2017.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, verranno chiarite le nuove regole semplificate per la compilazione del nuovo spesometro, applicabili decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione, pertanto si auspica una proroga della scadenza fissata per l'invio dei dati relativi al II semestre 2017.

→ COMUNICAZIONI DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA

Nessuna modifica, rispetto alle scadenze già fissate per il **2017**, in base all'art. 21-bis, DL n. 78/2010 per l'**invio telematico trimestrale dei dati delle liquidazioni periodiche IVA** (mensili / trimestrali), il quale deve essere effettuato entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, eccezion fatta per il **secondo trimestre il cui invio scade il 16.09**.

→ DICHIARAZIONE DEI REDDITI E DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA

Il termine per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte (Unico PF, Unico SP e Unico SC), di IRAP e dei sostituti d'imposta è prorogato dal 30.09 al 31.10.

Il termine per la presentazione della dichiarazione mod. 730 (precompilato e ordinario)

- è prorogato dal 7.07 al 23.07 nel caso di presentazione diretta all'Agenzia delle Entrate o al Caf o al professionista;
- rimane fissato al 7.07 il termine di presentazione al sostituto d'imposta.

È fissato per il 10.11 il termine per la trasmissione delle dichiarazioni integrative da parte dei Caf e professionisti abilitati dei modelli 730.

NUOVO CALENDARIO PER GLI ADEMPIMENTI DELL'ANNO 2018

Adempimento	Scadenza	
Comunicazione liquidazione periodica IVA - IV TRIMESTRE 2017	28.02.2018	
Spesometro II SEMESTRE 2017	28.02.2018	Possibilità di proroga
Certificazione Uniche per l'anno 2018	07.03.2018	
Dichiarazione annuale IVA per l'anno 2017	30.04.2018	
Comunicazione liquidazione periodica IVA - I TRIMESTRE 2018	31.05.2018	



Spesometro I TRIMESTRE 2018	31.05.2018	
Comunicazione liquidazione periodica IVA - II TRIMESTRE 2018	17.09.2018	
Spesometro II TRIMESTRE 2018 o Spesometro I SEMESTRE 2018 (per opzione)	01.10.2018	
Dichiarazione Unico PF, Unico SP, Unico SC, IRAP e 770	31.10.2018	
Comunicazione liquidazione periodica IVA - III TRIMESTRE 2018	30.11.2018	
Spesometro III TRIMESTRE 2018	30.11.2018	
Comunicazione liquidazione periodica IVA - IV TRIMESTRE 2018	28.02.2019	
Spesometro IV trimestre 2018 o Spesometro II SEMESTRE 2018 (per opzione)	28.02.2019	
Dichiarazione IVA per l'anno 2018	30.04.2019	

* [ERRATA APPLICAZIONE ALIQUOTA IVA \(COMMA 935\)](#)

In caso di applicazione dell'Iva in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione, l'anzidetto cessionario o committente è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro. La restituzione dell'imposta è esclusa qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale.

* [SCHEDE CARBURANTE \(COMMI DA 920 A 927\)](#)

La Legge di Bilancio 2018 introduce dal 01.07.2018 una modifica sostanziale sulla disciplina degli acquisti di carburante. **IN RELAZIONE A TALE SPESA LA NUOVA NORMA PREVEDE CHE, AL FINE DI DEDURRE IL COSTO E DETRARRE L'IVA, IL TITOLARE DI PARTITA IVA NON POTRÀ PIÙ PAGARE IL RIFORNIMENTO DI CARBURANTE IN CONTANTI, MA DOVRÀ UTILIZZARE CARTE DI CREDITO, BANCOMAT O CARTE PREPAGATE.**

Le spese per carburante per autotrazione, sia quelle deducibili al 100% perché relative a **veicoli destinati a essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali** nella propria attività d'impresa (es. Taxi), sia quelle deducibili nel limite del 20% perché relative a **veicoli utilizzati a uso promiscuo**, sono deducibili nelle misure appena citate solo se pagate con carte di credito, debito o prepagate.

Simmetricamente si aggiunge anche un periodo all'art. 19-bis.1, c. 1, lett. d) D.P.R. 633/1972 per allineare tale disposizione anche alla detraibilità dell'IVA. Infatti, viene disposto che l'IVA relativa al rifornimento di carburante sia detraibile nella misura del 40% per i veicoli a uso promiscuo e nella misura del 100% per i veicoli a uso esclusivo, soltanto se l'avvenuta effettuazione dell'operazione è provata dal pagamento mediante carte di credito, debito o prepagate.

A CONFERMA DI CIÒ, SEMPRE A PARTIRE DAL 1.07.2018, VIENE ABOLITO IL REGOLAMENTO DELLA SCHEDE CARBURANTE.

INOLTRE, PER GLI ESERCENTI DI IMPIANTI STRADALI DI DISTRIBUZIONE VIENE INTRODOTTI L'OBLIGO DI EMETTERE FATTURA ELETTRONICA PER I SOGGETTI PASSIVI IVA CHE SI RIFORNISCONO. PERTANTO, ENTRO LUGLIO QUESTI ESERCENTI SI DOVRANNO DOTARE DELLE TECNOLOGIE NECESSARIE PER EMETTERE FATTURA ELETTRONICA.

A fronte di tale modifica viene concesso a tali esercenti un **credito d'imposta** pari al 50% del totale delle **commissioni addebitate** per le transazioni effettuate a partire dal 1.07.2018 tramite sistemi di pagamento elettronico mediante carte di credito. Il credito sarà da utilizzare esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, perciò per le transazioni 2018 sarà utilizzabile dal 2019.

* [PAGAMENTI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE \(COMMI DA 986 A 989\)](#)

È confermata la modifica dell'art. 48-bis, comma 1, DPR n. 602/73, per effetto della quale **dall'1.3.2018 le Pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di pagare, a qualunque titolo, somme di importo superiore a Euro 5.000 (in precedenza Euro 10.000) devono verificare, anche con modalità telematiche, se il soggetto beneficiario risulta inadempiente al versamento di una o più cartelle di pagamento per un importo complessivamente pari almeno a Euro 5.000.**



In caso di inadempimento la Pubblica amministrazione sospende, per i 60 giorni successivi (in precedenza 30), il pagamento delle somme al beneficiario fino a concorrenza del debito.

** SOSPENSIONE MOD. F24 CON COMPENSAZIONI A RISCHIO (COMMA 990)*

L'Agenzia delle Entrate può sospendere, fino a 30 giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, al fine del controllo dell'utilizzo del credito.

Se all'esito del controllo il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento, la delega è eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data stessa della loro effettuazione; diversamente la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati.

Saranno oggetto di verifica, in particolare, le seguenti fattispecie:

- L'utilizzo del credito in compensazione da parte di un soggetto diverso dal titolare dello stesso;
- La compensazione di crediti che sono riferiti ad anni molto anteriori rispetto all'anno in cui è stata effettuata l'operazione;
- I crediti utilizzati in compensazione ai fini del pagamento di debiti iscritti a ruolo.

Con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione della nuova disposizione.

** ROL PER LA DEDUCIBILITA' DEGLI INTERESSI PASSIVI SOGGETTI IRES (COMMI DA 994 A 995)*

Ai fini del calcolo del ROL per la deducibilità degli interessi passivi dei soggetti Ires non si tiene più conto dei dividendi incassati relativi a partecipazioni detenute in società non residenti che risultano controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n.1) C.C.

La disposizione si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016.

** RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI (COMMI DA 997 A 998)*

È prevista anche per il 2018 la **possibilità di rideterminare i valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e agricoli posseduti alla data del 01.01.2018 mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva pari all'8% dell'intero valore rivalutato.**

L'imposta sostitutiva può essere rateizzata fino a un massimo di 3 rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30.06.2018 versando contestualmente, con riferimento alle rate successive alla prima, interessi nella misura del 3% annuo.

La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 30.06.2018.

** TASSAZIONE CAPITAL GAINS (COMMI DA 999 A 1002, 1005)*

La Legge di Bilancio 2018:

- mediante l'abrogazione del comma 3 e la modifica del comma 5 dell'articolo 68, del D.P.R. 917/86 ha disposto che **le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate non sono più sommate algebricamente, per il 40% del loro ammontare, alla corrispondente quota delle relative minusvalenze, ma sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze per il loro intero ammontare. Pertanto, sarà possibile compensare le plusvalenze e le minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate con quelle derivanti da partecipazioni non qualificate;**

- con la modifica dell'articolo 5, comma 2, D.Lgs. 461/97 ha **equiparato il trattamento delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate da parte di persone fisiche al trattamento previsto per la cessione di partecipazioni non qualificate, con conseguente assoggettamento ad imposta sostitutiva del 26%;**

- ha eliminato la previsione che richiedeva la separata indicazione nella dichiarazione annuale dei redditi delle plusvalenze e minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate e non qualificate.

Le nuove disposizioni si applicano ai redditi di capitale percepiti a partire dal 01.01.2018 ed ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 01.01.2019.

** TASSAZIONE DEI DIVIDENDI (COMMI DA 1003 A 1006)*

Le società e gli enti soggetti a IRES operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 26% a titolo d'imposta sugli utili in qualunque forma corrisposti a persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni qualificate e non qualificate, nonché agli utili derivanti dagli strumenti finanziari e dai contratti di associazione in partecipazione non relative all'impresa.



La suddetta ritenuta si applica anche alle remunerazioni corrisposte a persone fisiche residenti relative a partecipazioni al capitale o al patrimonio, ai titoli o strumenti finanziari e ai contratti di associazione in partecipazione, in cui l'associante è soggetto non residente, qualificato o non qualificato.

Nel caso di contratti di associazione in partecipazione, se l'associante è in contabilità semplificata, gli utili concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo dell'associato nella misura del 58,14%, qualora l'apporto sia superiore al 25% della somma delle rimanenze finali di cui agli articoli 92 e 93 del D.P.R. 917/86 e del costo complessivo dei beni ammortizzabili determinato con i criteri di cui all'articolo 100 del D.P.R. 917/86 al netto dei relativi ammortamenti.

Le suddette disposizioni si applicano ai redditi di capitale percepiti a partire dal 01.01.2018 ed ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 01.01.2019.

N.B. Alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti ad IRES formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31.12.2017 e deliberate dal 01.01.2018 al 31.12.2022, continuano ad applicarsi le precedenti disposizioni.

* WEB TAX (COMMI 1011 A 1019)

In sede di approvazione è stata introdotta la nuova **imposta sulle transazioni digitali** relative a **prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici**, c.d. "Web tax", applicabile alle prestazioni rese nei confronti di:

- stabili organizzazioni di soggetti non residenti in Italia;
- **soggetti residenti sostituti d'imposta** di cui all'art. 23, comma 1, DPR n. 600/73, **diversi dai contribuenti minimi / forfetari.**

Per **servizi effettuati tramite mezzi elettronici** si intendono "quelli forniti attraverso internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata da un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell'informazione".

È demandata al MEF l'emanazione di un apposito Decreto, entro il 30.4.2018, contenente l'individuazione delle predette prestazioni di servizi. La nuova imposta, **pari al 3%:**

- va applicata **all'ammontare del corrispettivo dovuto** per la singola transazione al netto IVA ed è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione;
- si **applica nei confronti del prestatore**, residente o non residente, che effettua nel corso di un anno solare **più di 3.000 transazioni;**
- è **prelevata all'atto del pagamento** del corrispettivo da parte del committente, con **obbligo di rivalsa** nei confronti del prestatore, salvo il caso in cui quest'ultimo indichi in fattura / altro documento da inviare con la fattura di non superare il predetto limite di 3.000 transazioni;
- va versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del corrispettivo.

È demandata al predetto DM ed all'Agenzia delle Entrate l'individuazione delle modalità operative per l'applicazione dell'imposta in esame.

La "Web tax" è **applicabile** (verosimilmente) **a decorrere dall'1.1.2019** (1.1 dell'anno successivo a quello di pubblicazione sulla G.U. del predetto Decreto attuativo).

* PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (COMMI DA 1020 A 1025)

Al fine di adeguare l'ordinamento interno al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27.04.2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, «REGOLAMENTO RGPD», il Garante per la protezione dei dati personali assicura la tutela dei diritti fondamentali e delle libertà dei cittadini.

Il Garante per la protezione dei dati personali, con proprio provvedimento da adottare entro 2 mesi dal 1.01.2018 dovrà:

- disciplinare le modalità per il monitoraggio dell'applicazione del citato Regolamento;
- disciplinare le modalità di verifica, anche attraverso l'acquisizione di informazioni dai Titolari dei dati personali trattati per via automatizzata o tramite tecnologie digitali, della presenza di adeguate infrastrutture per l'interoperabilità dei formati con cui i dati sono messi a disposizione dei soggetti interessati;
- predisporre un modello di Informativa da compilare a cura dei Titolari dei dati personali che effettuano un trattamento fondato sull'interesse legittimo che prevede l'uso di nuove tecnologie / strumenti automatizzati;
- definire le linee-guida / buone prassi in materia di trattamento dei dati personali fondato sull'interesse legittimo del Titolare.

Il Titolare dei dati personali che effettua un trattamento fondato sull'interesse legittimo che **prevede l'uso di nuove tecnologie / strumenti automatizzati** deve **darne tempestiva comunicazione** al Garante tramite un'informativa relativa all'oggetto / finalità / contesto del trattamento, utilizzando il predetto modello. Trascorsi 15 giorni lavorativi dall'invio dell'informativa, in assenza di risposta del Garante, il Titolare può procedere al trattamento.



* DIFFERIMENTO IRI (COMMA 1063)

È previsto il differimento al 01.01.2018 delle disposizioni relative all'imposta sul reddito d'impresa (IRI). In estrema sintesi si ricorda che tali disposizioni consentirebbero alle imprese soggette ad IRPEF di assoggettare il reddito di impresa a tassazione separata con una aliquota del 24% (per approfondimenti relativi a tale regime fiscale vedasi circolare informativa 01-2017 del febbraio 2017).

* IMPORTO CANONE RAI 2018 (COMMA 1147)

È estesa al 2018 la riduzione del canone RAI per uso privato (da € 100) a € 90, prevista per il 2017.

Lo Studio Negri e Associati rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

[Torna all'indice](#)